



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 6.9.2023  
COM(2023) 507 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

**raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione dall'UE al Regno di Norvegia a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi**

## ALLEGATO

### **Direttive di negoziato per un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione dall'UE al Regno di Norvegia a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi**

I negoziati dovrebbero mirare a conseguire i seguenti obiettivi generali:

- (1) L'accordo rispecchia la necessità e l'importanza del trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) nella lotta contro i reati gravi e il terrorismo, consentendone il trasferimento lecito dall'Unione alla Norvegia.
- (2) Al fine di ottemperare alle pertinenti prescrizioni del diritto dell'UE, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'accordo prevede una base giuridica, condizioni e garanzie per il trasferimento e il trattamento da parte della Norvegia dei dati PNR, e assicura un livello adeguato di protezione dei dati personali.
- (3) L'accordo promuove e agevola la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione e la Norvegia disponendo modalità per uno scambio tempestivo, efficace ed efficiente dei dati PNR e dei risultati del loro trattamento.

I negoziati dovrebbero mirare a conseguire i seguenti obiettivi di sostanza:

- (4) L'accordo individua l'autorità norvegese competente designata come responsabile a ricevere dai vettori aerei, e successivamente a trattare, i dati PNR in virtù dell'accordo.
- (5) L'accordo precisa in modo esaustivo e chiaro gli elementi dei dati PNR da trasferire, conformemente alle norme internazionali e all'allegato I della direttiva 2016/681. I trasferimenti di dati sono mantenuti al minimo necessario e sono proporzionati agli obiettivi specificati nell'accordo.
- (6) L'accordo garantisce che i dati PNR siano trasferiti esclusivamente in base a un sistema "push". La frequenza e i tempi di tali trasferimenti non danno luogo a un onere eccessivo per i vettori aerei e si limitano a quanto strettamente necessario, passando ad esempio, se del caso, attraverso l'uso efficiente di soluzioni tecniche comuni.
- (7) L'accordo garantisce che ai vettori aerei non sia richiesto raccogliere e trasferire dati supplementari oltre a quelli che già acquisiscono nell'ambito delle loro attività.
- (8) L'accordo include norme sulla sicurezza dei dati, in particolare consentendo l'accesso diretto ai dati PNR soltanto a un numero limitato di persone specificamente autorizzate appartenenti all'autorità norvegese competente designata, e prevedendo la notifica delle violazioni della sicurezza dei dati alle autorità europee responsabili del controllo della protezione dei dati.
- (9) L'accordo espone le finalità del trattamento dei dati PNR in maniera esaustiva, segnatamente stabilendo che i dati PNR siano trasferiti e trattati unicamente a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di

terrorismo e dei reati gravi, in base alle definizioni di cui ai pertinenti strumenti del diritto dell'UE.

- (10) L'accordo prevede che i dati sensibili a norma del diritto dell'Unione, compresi i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, o riguardanti la salute e la vita o l'orientamento sessuale di una persona, siano esclusi dal trattamento.
- (11) L'accordo espone le specifiche modalità di trattamento dei dati PNR ricevuti nel suo ambito dall'autorità norvegese competente designata. Esso include garanzie per il trattamento automatizzato di tali dati, per assicurare che questo sia basato su criteri prestabiliti non discriminatori, specifici, oggettivi e affidabili, e che non sia utilizzato come base esclusiva per le decisioni che comportano conseguenze giuridiche negative per l'interessato, o che incidano gravemente sulla sua persona. Assicura inoltre che i dati PNR siano messi a confronto soltanto con banche dati pertinenti ai fini previsti dall'accordo, affidabili e aggiornate.
- (12) L'accordo prevede che i dati PNR ricevuti nel suo ambito siano soggetti a periodi di conservazione limitati e non superiori a quanto necessario e proporzionato per l'obiettivo perseguito, ossia la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e l'azione penale nei confronti dei reati gravi e dei reati di terrorismo. Questo garantisce che, in linea con la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, i dati PNR possano essere conservati nell'ambito dell'accordo solo se viene stabilito un collegamento oggettivo fra i dati da conservare e l'obiettivo perseguito. L'accordo prevede che, allo scadere del periodo di conservazione, i dati PNR siano cancellati oppure resi anonimi in modo tale che le persone interessate non siano più identificabili. L'accordo tiene debitamente conto del diritto di libera circolazione delle persone nel SEE, come previsto all'articolo 1, paragrafo 2, e agli articoli 28 e 31, dell'accordo SEE.
- (13) L'accordo garantisce che la comunicazione di dati PNR da parte dell'autorità norvegese competente designata a un elenco chiuso di altre autorità competenti norvegesi o ad autorità competenti di altri Stati, compresi gli Stati membri dell'Unione o altri paesi associati Schengen, possa avvenire solo caso per caso e nel rispetto di determinate condizioni e garanzie. In particolare, tale comunicazione può avvenire solo se l'autorità destinataria esercita funzioni legate alla lotta al terrorismo o ai reati gravi e garantisce forme di protezione uguali a quelle stabilite nell'accordo. I trasferimenti successivi alle autorità competenti di altri paesi terzi sono limitati ai paesi con i quali l'Unione ha stipulato un accordo PNR equivalente o per i quali l'Unione ha adottato una decisione di adeguatezza ai sensi della propria normativa in materia di protezione dei dati personali che include le autorità cui sono destinati i dati PNR.
- (14) L'accordo garantisce un sistema di sorveglianza da parte di un'autorità pubblica indipendente responsabile della protezione dei dati personali, dotata di poteri effettivi di indagine, intervento e contrasto, che le consenta di poter esercitare un controllo sulle autorità competenti designate e sulle altre autorità competenti che trattano i dati PNR nell'ambito dell'accordo. Tale autorità pubblica indipendente è competente a trattare i reclami di singoli individui, in particolare in merito al trattamento dei dati PNR che li riguardano.

- (15) In linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'accordo garantisce il diritto a un mezzo di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziale, su base non discriminatoria, indipendentemente dalla cittadinanza o dal luogo di residenza, per ogni persona i cui dati PNR siano trattati ai sensi dell'accordo.
- (16) L'accordo contiene disposizioni per garantire ai passeggeri aerei informazioni adeguate e trasparenti in relazione al trasferimento e al successivo trattamento dei dati PNR che li riguardano, come pure il diritto a una notifica individuale in caso di comunicazione di tali dati e, se del caso, di rettifica e cancellazione, nella misura in cui tale notifica non comprometta eventuali indagini in corso svolte dalle autorità competenti avvalendosi di tali dati.
- (17) L'accordo promuove la cooperazione di polizia e giudiziaria attraverso lo scambio di dati PNR, o dei risultati del trattamento di tali dati, fra l'autorità norvegese competente designata e le autorità di polizia e giudiziarie competenti degli Stati membri dell'Unione, come pure fra l'autorità norvegese competente designata, da un lato, e Europol o Eurojust nell'ambito delle loro rispettive competenze, dall'altro.
- (18) L'accordo include disposizioni per un riesame periodico comune di tutti gli aspetti della sua attuazione. L'accordo è concluso per un periodo di tempo definito e contiene una disposizione che ne prevede il rinnovo per periodi della stessa durata, a meno che una Parte non notifichi la propria decisione di recesso. L'accordo prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie relative alla sua interpretazione, applicazione e attuazione.
- (19) L'accordo fa ugualmente fede nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e comprende una clausola linguistica a tale scopo.